

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 18-12-2018) 08-03-2019, n. 6872

Fatto Diritto P.Q.M.

PENSIONIIntegrazione salariale
Pensioni indirette o di reversibilitàREPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio - Presidente -
Dott. D'ANTONIO Enrica - Consigliere -
Dott. BERRINO Umberto - Consigliere -
Dott. RIVERSO Roberto - Consigliere -
Dott. MANCINO Rossana - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18554-2013 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATERI, LUIGI CALIULO, LIDIA CARCAVALLO;

- ricorrente -

contro

N.V.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO SANTI LAURINI;

- controricorrente - avverso la sentenza n. 425/2013 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 09/04/2013 R.G.N. 862/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/2018 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA' STEFANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato SERGIO PREDEN.

[Svolgimento del processo](#)

1. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 9 aprile 2012, ha respinto il gravame, proposto dall'INPS, avverso la sentenza di primo grado, che aveva accolto la domanda di N.V.G. titolare di pensione diretta e di reversibilità, quest'ultima cumulabile al cinquanta per cento (alla stregua del divieto di cumulo L. n. 335 del 1995, ex art. 1, comma 41) - volta ad ottenere la rivalutazione automatica del trattamento pensionistico per l'anno 2008, negata dall'INPS sul presupposto del superamento della soglia di legge (otto volte il minimo INPS) prevista dalla legislazione in tema di blocco della perequazione automatica per l'anno 2008 (L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 19).
2. La Corte di merito, decidendo sulla questione controversa - se, ai fini del raggiungimento della predetta soglia di legge, oltre la quale scatta il blocco della rivalutazione automatica per il 2008, la pensione di reversibilità attratta al divieto di cumulo dovesse essere considerata al netto o al lordo della quota non cumulabile - optava per il rilievo della sola parte sottratta al divieto di cumulo (e non dunque per l'integrale misura della pensione) valorizzando il reddito effettivo del pensionato, soggetto ad imposizione fiscale, e il tenore letterale della disciplina del meccanismo di rivalutazione delle pensioni, riferito al trattamento effettivamente percepito dal pensionato.
3. Avverso tale sentenza ricorre l'INPS, con ricorso affidato ad un motivo, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste, con controricorso, N.V.G..

Motivi della decisione

4. Con l'unico motivo di ricorso, deducendo violazione della L. 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1, comma 19, e della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 41, l'Istituto previdenziale censura l'opzione interpretativa adottata dalla Corte di merito e assume che l'individuazione delle pensioni da sottoporre al blocco della perequazione per l'anno 2008 non può che dipendere dalla norma che tale blocco ha disposto e, dunque, dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 19, che, senza alcuna ulteriore specificazione, comprende nel suo ambito di applicazione "i trattamenti pensionistici superiori otto volte il trattamento minimo INPS", laddove l'utilizzo del termine trattamento pensionistico non può che deporre nel senso della sua interezza e non già in relazione a quote o a parti di essa che siano o meno attratte a transitorie riduzioni per effetto delle normative anticumulo.
5. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
6. La questione controversa sulla quale la Corte è chiamata a pronunciarsi attiene al tema del blocco della perequazione automatica, per l'anno 2008, previsto dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 19 per pensioni superiori ad otto volte il minimo, e al raggiungimento della predetta soglia reddituale per i percettori di più trattamenti pensionistici (di cui uno diretto e l'altro ai superstiti) avuto riguardo all'importo della pensione soggetta al divieto di cumulo, di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 41, nella sua globalità oppure nella percentuale della pensione del de cuius effettivamente posta in pagamento al beneficiario, al netto della parte non cumulabile.
7. In altre parole si tratta di accertare se per la pensione attratta all'area di applicazione del blocco della rivalutazione occorra avere riguardo all'importo globale del trattamento pensionistico complessivo, come scaturito dalla procedura di liquidazione nella misura del trattamento già spettante o che sarebbe spettato al defunto ovvero alla sola parte suscettibile di essere cumulata con gli altri redditi del percettore.
8. La tesi patrocinata dall'INPS, che per l'importo della pensione ai superstiti richiama l'analitica disposizione del R.D.L. n. 636 del 1939, art. 13 in ordine alla percentuale dovuta al beneficiario del trattamento spettante all'assicurato, muove dal tenore letterale della L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 19, rimarca esigenze di certezza che impongono il riferimento ad un valore stabile, rappresentato dall'importo della pensione calcolato, anzichè ad un valore variabile in relazione alle mutevoli e contingenti condizioni economiche del titolare del trattamento, assume come indifferente l'assoggettabilità o meno ad IRPEF del trattamento e la necessità che la valutazione della consistenza della pensione venga rapportata alla misura della stessa nel momento genetico coincidente con il momento della liquidazione.
9. Invero la cornice normativa nella quale si iscrive il tema dibattuto, scandita anche da interventi del Giudice delle leggi, è puntellata dalle disposizioni di seguito richiamate.
10. La L. 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1, comma 19, (recante: Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale) dispone: "Per l'anno

2008, ai trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo stabilito dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 34, comma 1, non è concessa. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, l'aumento di rivalutazione per l'anno 2008 è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato".

11. Il blocco riguarda i soli trattamenti di pensione di importo superiore ad Euro 46.127,12 annui e la ratio della norma è stata ravvisata dalla Corte costituzionale (v. Corte Cost. n. 316 del 2010 richiamata da successive decisioni, ex multis, Corte Cost. nn. 70 del 2015 e 96 del 2018 in riferimento ad altre norme di perequazione) nell'esigenza di reperire risorse necessarie "a compensare l'eliminazione dell'innalzamento repentino a sessanta anni a decorrere dal 1 gennaio 2008, dell'età minima già prevista per l'accesso alla pensione di anzianità in base alla L. 23 agosto 2004, n. 243, art. 1, comma 6", con "lo scopo dichiarato di contribuire al finanziamento solidale degli interventi sulle pensioni di anzianità, contestualmente adottati con l'art. 1, commi 1 e 2 medesima legge" (vale a dire l'introduzione di un sistema di uscita basato sul raggiungimento di determinate quote derivanti dalla sommatoria tra età anagrafica ed anzianità contributiva con il brusco aumento dell'età anagrafica a sessanta anni che, alla stregua della L. n. 243 del 2004, sarebbe dovuto entrare a regime dal 2008).

12. In quell'occasione il Giudice delle leggi (chiamato, invero, al vaglio di costituzionalità del blocco della perequazione in riferimento a titolare di pensione diretta) non ha ritenuto che fossero stati violati i parametri di cui all'art. 3 Cost., art. 36 Cost., comma 1 e art. 38 Cost., comma 2, argomentando dal rilievo che le pensioni incise, per un solo anno, dalla norma allora impugnata, di importo piuttosto elevato, presentavano "margini di resistenza all'erosione determinata dal fenomeno inflattivo", sicchè l'esigenza di una rivalutazione costante del correlativo valore monetario appariva, per esse, meno pressante.

13. Anche il canone di uguaglianza è stato ritenuto non violato poichè il blocco della perequazione automatica per l'anno 2008, operato esclusivamente sulle pensioni superiori ad un limite d'importo di sicura rilevanza, realizzava "un trattamento differenziato di situazioni obiettivamente diverse rispetto a quelle, non incise dalla norma impugnata, dei titolari di pensioni più modeste".

14. La previsione generale della perequazione automatica è stata definita dal Giudice delle leggi "a regime", proprio perchè "prevede una copertura decrescente, a mano a mano che aumenta il valore della prestazione" e la scelta del legislatore sostenuta da una ratio redistributiva del sacrificio imposto, a conferma di un principio solidaristico che affianca l'introduzione di più rigorosi criteri di accesso al trattamento di quiescenza, risultando non violato il principio di eguaglianza proprio perchè si muove dalla ricognizione di situazioni disomogenee.

15. Anche la palese irragionevolezza è stata esclusa dalla Corte costituzionale poichè si è ritenuto che non vi fosse riduzione quantitativa dei trattamenti in godimento ma solo rallentamento della dinamica perequativa delle pensioni di valore più cospicuo e che le esigenze di bilancio, affiancate al dovere di solidarietà, hanno fornito una giustificazione ragionevole alla soppressione della rivalutazione automatica annuale per i trattamenti di importo otto volte superiore al trattamento minimo INPS, "di sicura rilevanza" e, quindi, meno esposti al rischio di inflazione.

16. La richiamata pronuncia del Giudice delle leggi non ha mancato di segnalare che la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, "esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità", poichè risulterebbe incrinata la principale finalità di tutela, insita nel meccanismo della perequazione, e volta ad introdurre una difesa modulare del potere d'acquisto delle pensioni.

17. La Corte costituzionale, come ribadito con la sentenza n. 70 del 2015, si era mossa in tale direzione già in epoca risalente, con il ritenere di dubbia legittimità costituzionale un intervento incidente "in misura notevole e in maniera definitiva" sulla garanzia di adeguatezza della prestazione, senza essere sorretto da una imperativa motivazione di interesse generale (cfr. Corte Cost. n. 349 del 1985).

18. Ed è ancora il Giudice delle leggi a rammentare che, per le modalità con cui opera il meccanismo della perequazione, ogni eventuale perdita del potere di acquisto del trattamento, anche se limitata a periodi temporali brevi e delimitati, è, per sua natura, definitiva e le successive rivalutazioni saranno, infatti, calcolate non sul valore reale originario, bensì sull'ultimo importo nominale, che dal mancato adeguamento è già stato intaccato (si veda Corte Cost. n. 70 del 2015 cit., in particolare punto 9).

19. Le decisioni citate si pongono, dunque, nel solco tracciato dal Giudice delle leggi, scandito dalla necessità che, nella disciplina dei trattamenti pensionistici, sia salvaguardata la garanzia di un reddito che non comprima le "esigenze di vita cui era precedentemente commisurata la prestazione previdenziale" (Corte Cost. n. 240 del 1994), dal raggiungimento di tale obiettivo "per il tramite e nella misura" dell'art. 38 Cost., comma 2, (Corte Cost. n. 156 del 1991), il che comporta "solo indirettamente" (Corte Cost. n. 361 del 1996) un aggancio all'art. 36 Cost., comma 1, "anche al fine di dare un più concreto contenuto al parametro della adeguatezza" e dal rilievo che, su questo terreno, si debba esercitare la discrezionalità del legislatore, chiamato a bilanciare, secondo criteri non irragionevoli, l'interesse dei pensionati a preservare il potere di acquisto dei propri trattamenti previdenziali con le esigenze finanziarie e di equilibrio del bilancio dello Stato, unitamente alla necessità che, al fine di assicurare la coerente applicazione del principio di ragionevolezza negli interventi legislativi che si prefiggono risparmi di spesa nella materia pensionistica, questi ultimi siano "accuratamente motivati" (v. Corte Cost. n. 250 del 2017).

20. Tanto premesso in ordine alle finalità solidaristiche sottese al congelamento per un anno della rivalutazione delle pensioni di più elevato importo, alla destinazione delle limitate risorse finanziarie disponibili, in via prioritaria, alle categorie di pensionati con i trattamenti più bassi, alla scelta legislativa di privilegiare i trattamenti pensionistici di modesto importo in considerazione dei maggiori margini di resistenza delle pensioni di importo più alto rispetto agli effetti dell'inflazione e del sacrificio parziale e temporaneo dell'interesse dei pensionati a tutelare il potere di acquisto dei propri trattamenti, occorre verificare come operi il predetto blocco della perequazione sulle pensioni di reversibilità assoggettate al divieto di cumulo previsto dalla L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 41.

21. E' bene ricordare che la L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 41, (recante: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), in un contesto normativo volto ad una radicale revisione della materia pensionistica allo specifico fine di ridurre la spesa, ha introdotto un parziale divieto di cumulo fra il trattamento di reversibilità ed i redditi del beneficiario.

22. La norma, in combinato disposto con l'allegato F al quale rinvia, dispone: "Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F" per cui per il titolare, come nella specie, di un reddito superiore a cinque volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a tredici volte l'importo in vigore al primo gennaio, la percentuale di cumulabilità è nella misura del cinquanta per cento del trattamento di reversibilità (L. n. 335 del 1995, tabella F, art. 1, comma 41 cit.).

23. Anche alla descritta normativa anticumulo è sottesa una ratio solidaristica nell'imposizione di un sacrificio economico ai beneficiari di trattamenti pensionistici ai superstiti che siano titolari di redditi superiori a tre, quattro o cinque volte il trattamento minimo: in tal caso il trattamento di reversibilità è cumulabile solo in una misura percentuale, per fasce o scaglioni (rispettivamente del settantacinque, sessanta, cinquanta per cento), realizzandosi una riduzione della spesa pensionistica nei confronti di soggetti che, secondo gli argomenti svolti dall'INPS, potendo contare su guadagni ragguardevoli non destinano gli importi del trattamento di reversibilità al soddisfacimento delle primarie esigenze di vita e, dunque, versano in una situazione di solidità economica che giustificherebbe, considerata la pensione di reversibilità nell'importo al lordo della quota non cumulabile, l'imposizione del sacrificio rappresentato dalla temporanea rinuncia alla rivalutazione della pensione.

24. L'argomento svolto dall'INPS, secondo cui, a mente del R.D.L. n. 636 del 1939, art. 13 e successive modifiche, la pensione ai superstiti, corrispondente ad una quota della misura del trattamento spettante, o che sarebbe spettato, al defunto, è definitivamente liquidata nell'importo risultante dall'applicazione della pertinente aliquota a percentuale sulla pensione diretta, non incidendo sulla misura del trattamento le vicende relative ai limiti del concorso fra il trattamento ai superstiti ed i redditi del beneficiario, non tiene, tuttavia, conto del disposto della L. n. 488 del 1998, art. 34 richiamato espressamente dalla citata L. n. 247, art. 1, comma 19 a completamento ed integrazione del disposto normativo ("la rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo stabilito dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 34, comma 1, non è concessa").

25. Il meccanismo evocato dal legislatore altro non è che quello risultante dalla disposizione generale esplicativa della rivalutazione o perequazione delle pensioni, per l'appunto il comma 1, del richiamato art. 34, che recita: "Con effetto dal 1 gennaio 1999, il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria...L'aumento della rivalutazione automatica dovuto in applicazione del presente comma viene attribuito, su ciascun trattamento, in

misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo".

26. Il legislatore del 1998 ha introdotto una misura restrittiva attraverso il criterio della valutazione cumulativa dei plurimi trattamenti pensionistici spettanti al medesimo soggetto, con l'effetto di ampliare i meccanismi di contenimento della perequazione automatica che differenziano l'automatismo secondo l'importo complessivo del trattamento pensionistico (per la successione di leggi e l'evoluzione della perequazione normativa dei trattamenti pensionistici, tratteggiata fino alla disposizione ora in esame, si rinvia a Cass. 9 agosto 2003, n. 12055).

27. L'evidente riferimento ai trattamenti corrisposti, in luogo di un generico richiamo ai trattamenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o alla situazione reddituale, non può ritenersi neutro e neanche estraneo alla norma generale introduttiva del blocco della perequazione il cui contenuto precettivo si salda proprio con il meccanismo delineato nel 1998.

28. Ebbene, il legislatore del 1998 ha inteso parametrare alle somme effettivamente percepite dal pensionato, e non già a quelle in astratto dovute, la decurtazione per effetto della concorrente normativa in materia di cumulo pensionistico e, del resto, la parte del trattamento di reversibilità non corrisposta per effetto del parziale divieto di cumulo, e che dunque, non entra in alcun modo nella disponibilità del beneficiario e non ne costituisce il reddito effettivo, neanche rileva quale reddito imponibile agli effetti impositivi, tenuto conto che l'INPS, quale sostituto d'imposta, trattiene le tasse sugli importi lordi e al netto della quota non cumulabile, e non già sull'importo virtualmente dovuto al lordo della quota non cumulabile.

29. L'imposizione fiscale, pur muovendosi su altri piani, valorizza il reddito da pensione effettivamente conseguito dal pensionato e tale elemento rafforza l'esigenza di considerare il trattamento pensionistico corrisposto e il reddito effettivamente goduto dal pensionato agli effetti di un discrimine introdotto, per fasce reddituali, in caso di interventi discrezionali del legislatore connotati da sacrifici economici, raccordati da esigenze di contenimento della spesa pensionistica e da ragioni solidaristiche che debbano comunque avere riguardo all'adeguatezza della prestazione pensionistica.

30. L'interpretazione dell'importo complessivo come comprensivo dell'importo virtuale non percepito dal pensionato richiederebbe, peraltro, un sacrificio economico maggiore, come tale non conforme ai canoni costituzionali, ad una sola categoria, quella dei pensionati titolari di due trattamenti pensionistici, ai quali la perequazione non si applicherebbe, rispetto ai titolari di un unico trattamento pensionistico, pur di pari importo complessivo, che avrebbero, invece, diritto alla perequazione a parità di condizioni di debolezza, per entrambe le categorie di pensionati, rispetto all'erosione del potere di acquisto delle pensioni.

31. In conclusione, il sacrificio parziale e temporaneo dell'interesse dei pensionati, titolari di una o più pensioni, a tutelare il potere di acquisto in attuazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità dei trattamenti pensionistici, trova conferma nella lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni in esame nel senso di rapportare al trattamento pensionistico corrisposto e, dunque, al netto della quota della pensione di reversibilità non percepita, le soglie reddituali per beneficiare o meno del blocco della perequazione automatica previsto per l'anno 2008.

32. Il ricorso, che ha censurato la decisione della Corte di merito conformatasi ai predetti principi, va pertanto rigettato.

33. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

34. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2019

Copyright 2013 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati
UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters
Kluwer Italia S.r.l.